

**1 Gennaio 2026 - 08:02 di Maurizio Brodo**

A **gennaio 2026**, *Jamma Magazine* torna con un numero che si propone come bussola autorevole per comprendere l'evoluzione del **gaming italiano ed europeo**. La storica rivista di riferimento per operatori, istituzioni e addetti ai lavori si conferma uno strumento di analisi indispensabile in una fase di profonda trasformazione del settore.

Il nuovo numero si muove lungo una linea editoriale chiara: raccontare il gioco pubblico non come comparto isolato, ma come **ecosistema complesso**, in cui si intrecciano tecnologia, normativa, sostenibilità economica, tutela del giocatore e comunicazione.

**PRIMO PIANO** Giacomo Scorsi

## Il gioco in Italia vale 157 miliardi: cresce l'attesa per il riordino del comparto fisico

**Negli ultimi vent'anni il settore è cresciuto fino a diventare il primo in Europa, ma il rinvio del riordino del gioco fisico al 2026 genera incertezza per operatori e istituzioni, frena gli investimenti e favorisce l'illegalità**

**N**egli ultimi due decenni il settore dei giochi pubblici in Italia ha registrato una crescita costante e robusta, sia in termini di raccolta complessiva sia di impatto economico e occupazionale. Secondo l'analisi dell'Istituto per la Competitività I3-ComI contenuta nello studio "Prospettive del settore dei giochi in Italia: fiscalità e interventi regolatori in vista del 2026", il comparto ha raggiunto nel 2024 una raccolta pari a 157 miliardi di euro, quintuplicando i volumi del 2004, quando si fermavano a 25 miliardi. A questa espansione si accompagna una spesa lorda - il cosiddetto OOR (Gross Gaming Revenue) - che ha toccato i 22 miliardi di euro, confermando l'Italia come il primo mercato del gioco in Europa, davanti a realtà come Germania, Francia e Regno Unito. Un comparto che contribuisce in modo decisivo all'economia nazionale, con un'incidenza del 1,1% sul PIL, un gettito

fiscale stabile intorno agli 11,5 miliardi e un impatto occupazionale pari a 147.000 addetti distribuiti su oltre 85.000 punti autorizzati. Tuttavia, accanto a questi numeri da primato, emerge con chiarezza un altro dato: il settore è regolato da un quadro normativo frammentato, disomogeneo e incompleto, che ne ostacola il pieno sviluppo. Il riordino del gioco fisico, previsto dalla Legge Delega 111/2023, è stato nuovamente posticipato al 29 agosto 2026, generando un clima di incertezza che incide sulla competitività del comparto e sulla capacità dello Stato di programmare entrate e politiche di controllo.

**Un settore in trasformazione: online in ascesa, fisico ancora centrale**  
L'evoluzione tecnologica e il cambiamento delle abitudini dei consumatori hanno determinato negli ultimi anni uno spostamento progressivo verso il gioco a distanza, che nel 2024 ha generato

una raccolta di oltre 92 miliardi, superando i 65 miliardi del gioco fisico. Ma nonostante la crescita dell'online, la rete fisica continua a rappresentare un presidio fondamentale per legalità, sicurezza e occupazione. Secondo i dati presentati da I-Com, tre italiani su cinque continuano a preferire l'esperienza di gioco nei punti vendita. Una scelta che si traduce non solo in consumi, ma anche in relazioni sociali, presidio territoriale e garanzia di rispetto delle norme. Gli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) da soli generano il 57% degli introiti fiscali del settore, confermandosi ancora oggi come il motore principale del gioco legale in Italia.

**L'effetto della fiscalità differenziata e il peso della frammentazione normativa**  
Una delle criticità più rilevanti riguarda l'asimmetria fiscale tra gioco fisico e online. Il primo è gravato da un carico impositivo nettamente più elevato, che incide non solo sulla redditività delle impre-

se, ma anche sull'attrattiva dei prodotti per i consumatori. Mentre le offerte digitali garantiscono pay-out più alti, il gioco tradizionale risente di un prelievo che in alcuni casi supera il 67%, generando una distorsione competitiva che rischia di penalizzare proprio l'offerta più controllata. A questa sproporzione si aggiunge la confusione normativa generata da una pluralità di regole locali spesso in contrasto tra loro. La mancanza di un testo unico e di un coordinamento effettivo tra Stato, Regioni ed enti locali ha prodotto una giungla regolatoria in cui distanze minime dei luoghi sensibili, orari di apertura e criteri di autorizzazione cambiano da un comune all'altro, creando instabilità, contenziosi e disorientamento tra gli operatori.


**Riordino rinviato: opportunità economiche a rischio**  
Il decreto legislativo sul riordino del gioco a distanza è stato approvato nel 2024, ma il riassetto del gioco

fisico è ancora bloccato. Il Parlamento ha concesso una proroga fino al 2026 per l'attuazione della delega, rinviando di fatto le gare per le concessioni attualmente in proroga - tra cui quelle relative ad apparecchi, scommesse e bingo - che da sole potrebbero garantire allo Stato un incasso di oltre 2 miliardi di euro. L'esempio della recente gara del Lotto, che ha fruttato 2,2 miliardi, dimostra quanto sia rilevante l'impatto economico delle concessioni regolate. Il mancato riordino, tuttavia, non è solo un problema di gettito. È anche - e forse soprattutto - una questione di sicurezza, legalità e tutela dei consumatori. Lo hanno sottolineato con forza i rappresentanti del settore intervenuti nel seminario organizzato da I-Com in collaborazione con Brightstar Lottery Italia.

**Il "convitato di pietra" dell'illegalità e l'urgenza di regole certe**  
Il presidente di AGIC, Genaro Schettino, ha evocato il tema della pressione crescente del mercato illegale, alimentato dall'accessibilità del digitale e dall'assenza di un controllo efficace. Una stima prudente indica che il fenomeno dei siti "dotcom" sottrae ogni anno circa un miliardo di euro alla spesa legale e oltre 400 milioni in mancato gettito. Una perdita che il comparto non può più permettersi e che rende ancora più urgente il completamento del riordino normativo. Schettino ha inoltre messo in guardia contro letture eccessivamente ottimistiche sugli incassi attesi dalle gare per le concessioni: il successo economico, ha ricordato, dipende dalla solidità dell'impianto

regolatorio, della chiarezza degli obiettivi e della sostenibilità degli investimenti richiesti.  
**Un comparto in attesa, ma con fondamenta solide**  
Il presidente di STS-FIT, Emilio Zamparelli, ha ricordato come la situazione del 2024 non sia paragonabile a quella del 2004. All'epoca il gioco digitale non esisteva e le AWP muovevano i primi passi. Oggi ci si trova di fronte a un ecosistema profondamente diverso, che richiede strumenti aggiornati e un approccio integrato. Zamparelli ha segnalato un dato critico: nonostante la raccolta cresca, le entrate reali derivanti dal gioco fisico mostrano un calo. Il fenomeno - ha spiegato - è dovuto anche alla concorrenza silenziosa tra segmenti regolati in modo diverso. La proposta è

chiara: fiscalità più omogenea, maggiore innovazione dei prodotti terrestri e una riforma che tenga conto delle dinamiche attuali del mercato.  
**Il riordino deve partire dal confronto e non dalle distanze**  
Genaro Parlati, presidente di Sistema Gioco Italia, ha espresso il timore che il ritardo nel riordino possa far perdere al comparto fisico il contatto diretto con i giocatori. Parlati ha evidenziato come, negli ultimi anni, proprio il gioco legale abbia banalizzato il territorio da forme irregolari di offerta. Tuttavia, l'assenza di strumenti comunicativi efficaci e il mancato riconoscimento del ruolo sociale ed economico del comparto rischiano di depotenziare gli sforzi compiuti. Secondo Parlati, il ▶



Il cuore della rivista è dedicato agli **approfondimenti di Primo Piano**, che

affrontano i temi più sensibili del momento. Tra questi spicca l'analisi sull'utilizzo di strumenti avanzati come **Microsoft Clarity nei casinò online**, con un focus sulle opportunità offerte dall'analisi del comportamento dell'utente e sui rischi legati a privacy, consenso e conformità regolatoria.

Ampio spazio anche alle **neuroscienze applicate al gioco**, con studi su luci, suoni e stimoli sensoriali delle slot machine, elementi tutt'altro che neutri e sempre più al centro del dibattito su progettazione responsabile e tutela dei soggetti vulnerabili.

**ATTUALITÀ**

Radek Adamic

## YouTube e la pubblicità del gioco d'azzardo: l'UE apre alla responsabilità delle piattaforme digitali

*Il caso dei video pubblicitari sul gioco d'azzardo appare paradigmatico: la condivisione dei ricavi e l'integrazione degli algoritmi di raccomandazione indicano un coinvolgimento non più neutrale*

**Il parere dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar sul caso YouTube e pubblicità del gioco illegale segna un momento cruciale per la regolamentazione europea, e pone al centro il bilanciamento tra sovranità nazionale e libertà dei servizi digitali. Le piattaforme online rischiano di perdere l'esenzione se coinvolte attivamente, una svolta per l'industria, per la tutela dei consumatori e per il futuro della regolazione del gioco d'azzardo online**

Il settore del gioco d'azzardo online torna al centro di un importante dibattito giuridico europeo, destinato a incidere sulle regole che disciplinano piattaforme come YouTube e, in generale, tutti i grandi operatori digitali attivi nell'Unione. L'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'UE, Maciej Szpunar, ha infatti diffuso il suo parere in un caso emblematico: la sanzione da 750.000 euro inflitta da ADOCOM a Google per la diffusione di oltre 600 video pubblicitari illegali relativi al gioco d'azzardo in Italia. Non si tratta di un semplice contenzioso amministrativo, ma di una questione che tocca le basi della regolamentazione del digitale. Il parere di Szpunar, pur non vincolante, orienta spesso la giurisprudenza della Corte e, in questo caso, ha attirato l'attenzione di operatori, legislatori e associazioni dei consumatori. Il nodo centrale è chi debba rispondere quando contenuti illegali, come la pubblicità di casinò non autorizzati, vengono diffusi su piattaforme digitali: il punto nevralgico riguarda la compatibilità tra il divieto italiano di pubblicità del gioco d'azzardo - introdotto dal Decreto Dignità nel 2018 - e la normativa europea sui servizi digitali, in particolare la Direttiva e-Commerce del 2000, che esonera gli intermediari dalla responsabilità se il loro ruolo resta tecnico, automatico e neutrale. Il caso italiano è particolarmente significativo perché i video contestati non erano semplici caricamenti spontanei, ma rientravano nel YouTube Partner Program, che prevede la condivisione dei ricavi tra piattaforma e creator. Questo ha sollevato interrogativi rilevanti sul ruolo

effettivo di YouTube nella selezione e diffusione di tali contenuti, e se la piattaforma possa ancora beneficiare dell'esenzione prevista dalla direttiva. Nel suo parere, l'Avvocato Generale offre una linea interpretativa mirata. La responsabilità della piattaforma dipende dal grado di intervento nella gestione dei contenuti: se YouTube si limita a ospitare i video senza influenzarne la visibilità, e non ha conoscenza diretta della loro illegalità, può rientrare nel regime protettivo. Tuttavia, se interviene attivamente - suggerendo i contenuti tramite algoritmi, promuovendo determinati video o partecipando ai ricami pubblicitari - allora la neutralità tecnica viene meno e con essa l'immunità. Il discrimine tra attività passiva e attività attiva diventa quindi essenziale. Una piattaforma che trae profitto da contenuti illegali, o contribuisce alla loro diffusione, non può invocare una posizione di semplice intermediario. È il caso dei video pubblicitari sul gioco d'azzardo appare paradigmatico: la condivisione dei ricavi e l'integrazione degli algoritmi di raccomandazione indicano un coinvolgimento non più neutrale. Un altro passaggio chiave del parere riguarda la conferma della sovranità normativa degli Stati membri in materia di gioco. Secondo Szpunar, la disciplina italiana non contrasta con il diritto europeo perché il settore del gioco è escluso dai processi di armonizzazione. Ogni Stato può dunque imporre restrizioni severe alla pubblicità del gioco, se ritenute necessarie per tutelare ordine pubblico e salute. Questa impostazione è stata accolta con favore dalle associa-

zioni europee dei concessionari autorizzati, come l'ECA, che vedono nel parere un punto di svolta verso una maggiore equità. Le aziende legali denunciano da tempo la concorrenza sleale esercitata dagli operatori illegali, spesso promossi attraverso piattaforme che si dichiarano "neutrali". Per l'ECA, il fatto che YouTube possa essere ritenuta responsabile per la diffusione di contenuti illegali rappresenta un segnale importante: le regole valgono anche nel digitale. L'epoca in cui le piattaforme si rifugiavano nel ruolo di meri "mezzi tecnici" sembra vicina alla fine. Il parere apre a un futuro in cui le big tech potrebbero essere chiamate a rispondere delle conseguenze delle proprie scelte editoriali, anche quando mediate da algoritmi. Le implicazioni, però, superano il settore del gioco d'azzardo: se la Corte seguirà il parere, si aprirà un nuovo scenario per le responsabilità delle piattaforme in tutti i casi di diffusione di contenuti illegali o dannosi, dalla disinformazione alla violazione del copyright fino alle pubblicità ingannevoli. Nel quadro attuale, in cui le piattaforme digitali gestiscono la parte della comunicazione online, diventa cruciale ridefinire il concetto di responsabilità. Il Digital Services Act (DSA), in vigore dal 2024, ha già introdotto obblighi di trasparenza e meccanismi di segnalazione avanzati. Tuttavia, il caso italiano rappresenta un banco di prove concreto: è la prima volta che la Corte di Giustizia affronta direttamente l'applicazione di queste regole nel contesto della pubblicità del gioco d'azzardo. Gli esperti legali ritengono che il parere possa contribuire a

un quadro più coerente, dove chi rispetta le regole non venga penalizzato da chi sfrutta lacune normative. In Italia, il Decreto Dignità ha imposto un divieto quasi totale alla pubblicità del gioco per contrastare la dipendenza e proteggere le fasce più vulnerabili, ma la sua efficacia è stata spesso compromessa dall'azione degli operatori illegali che utilizzano canali digitali difficilmente controllabili. La decisione della Corte, attesa nei prossimi mesi, avrà un impatto significativo non solo su Google e YouTube, ma sull'intero ecosistema digitale europeo. Se verrà confermato il parere dell'Avvocato Generale, sarà sancito che le piattaforme non possono più sottrarsi alle proprie responsabilità quando partecipano attivamente alla diffusione di contenuti illeciti. Non si tratterà di introdurre censura, ma di riconoscere che chi trae profitto da determinati contenuti assume anche un dovere di vigilanza. Il caso evidenzia inoltre una sfida più ampia: bilanciare libertà di espressione e libertà di impresa con la tutela dell'interesse pubblico, della salute e della legalità economica. È un equilibrio complesso, ma il parere offre una base solida per costruire un sistema che tenga conto della complessità del digitale senza sacrificare i diritti fondamentali. In un periodo in cui la fiducia nelle piattaforme digitali è fragile, riaffermare il principio di responsabilità è un passo necessario. Se davvero l'epoca dell'impunità digitale sta finendo, come molti auspiciano, sarà anche grazie a casi come questo che l'Europa potrà dotarsi di strumenti efficaci per garantire un internet più sicuro, più equo e più rispettoso delle leggi. **67**

Il numero di gennaio 2026 propone una panoramica completa sull'evoluzione normativa internazionale. Dai **prediction markets negli Stati Uniti**, che ridefiniscono il confine tra informazione e betting, alle riforme del gioco online in Paesi come Finlandia ed Estonia, fino al rafforzamento delle autorità di controllo in Germania.

In Italia, l'attenzione si concentra su dossier centrali: il valore complessivo del gioco che raggiunge **157 miliardi di euro**, il contrasto al riciclaggio, le decisioni di AGCOM su pubblicità e piattaforme digitali, le controversie sui totem illegali e le prospettive di semplificazione amministrativa per sale e operatori.



ATTUALITÀ

Michela Trappolini

## Totem illegali, confermata la maxi-evasione: rigettato l'appello in una controversia da 14 milioni



La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata ha respinto il ricorso di un contribuente coinvolto in una rete clandestina di apparecchi da gioco, confermando l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate su quasi 30 milioni di redditi non dichiarati basati su elementi induttivi e sulle risultanze del procedimento penale parallelo

Una rete sotterranea di apparecchi da gioco illegali, totem distribuiti in varie regioni italiane, un'indagine penale complessa e una battaglia tributaria incrostata su presunti proventi illeciti per decine di milioni di euro: è questo il quadro che emerge dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, che ha respinto il ricorso di un contribuente coinvolto in una vicenda di evasione fiscale legata al gioco clandestino. Il procedimento ha avuto origine da un avviso di accertamento Irpef notificato dall'Agenzia delle Entrate, che ha impu-

tato al soggetto un reddito diverso non dichiarato pari a 29.656.250 euro. Secondo la ricostruzione dell'autorità fiscale, il contribuente avrebbe partecipato a un'organizzazione destinata alla raccolta illecita di denaro tramite l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento non autorizzati. Questi strumenti, definiti totem, erano collocati in esercizi commerciali e permettevano l'accesso a piattaforme di gioco online non conformi alla normativa italiana, consentendo di aggirare i sistemi di controllo e di regolamentazione del settore. La contestazione mosse dall'Agenzia non si è limitata alla mera rivelazione dell'omessa dichiarazione, ma si è fondata su un impianto ricostruttivo di tipo induttivo, basato su informazioni raccolte nel corso di un'indagine penale parallela. Il contribuente risulta infatti rinviato a giudizio insieme ad altri venti soggetti, accusati di reati connessi all'organizzazione e alla gestione della rete di totem illegali. L'importo evaso dall'intero preteso organizzazione è stato stimato in circa 593 milioni di euro. In base al decreto di rinvio a giudizio, all'imputato è stata attribuita una quota pari a un ventesimo del totale, parametro che ha determinato il reddito presunto di quasi 30 milioni a lui contestato.

Alle somme si sono aggiunti sanzioni e interessi che hanno portato il valore complessivo dell'accertamento tributario a superare i 14 milioni di euro. Il contribuente ha contestato l'avviso d'accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sostenendo l'infondatezza delle pretese erariali e lamentando l'assenza di prove concrete. In particolare, ha evidenziato il carattere congetturale del calcolo adottato dall'Agenzia delle Entrate, il difetto di istruttoria e l'assenza di un collegamento diretto tra la propria persona e le attività criminali ipotizzate. Ha inoltre sostenuto di essere un semplice lavoratore agricolo, estraneo al sistema illecito e privo di legami con i flussi finanziari oggetto di contestazione.

La Corte di primo grado, tuttavia, aveva respinto integralmente le doglianze del ricorrente, ritenendo fondata e legittima l'impostazione dell'amministrazione finanziaria. I giudici avevano richiamato l'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, secondo cui i proventi illeciti sono assoggettati e impositivi in quanto costituiscono redditi diversi, anche in assenza di una sentenza penale definitiva. La Corte aveva inoltre valorizzato la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui ai fini dell'accertamento tributario

è sufficiente che il fatto generatore del reddito illecito non sia stato escluso in via definitiva da una pronuncia irrevocabile.

In appello, il contribuente ha insistito sulla necessità di una valutazione più garantista, rilevando la pendenza del procedimento penale e la mancanza di elementi certi che lo collegano direttamente all'organizzazione. Ha altresì contestato il criterio proporzionale adottato per la determinazione del reddito a lui imputato, ritenuto arbitrario e non fondato su dati oggettivi. La difesa ha prodotto documentazione Irps attestante lo svolgimento di un'attività agricola, sostenendo che tale fonte di reddito fosse compatibile con il proprio stile di vita e sufficiente a giustificare l'assenza di altre dichiarazioni reddituali. La Corte di secondo grado ha però confermato integralmente la decisione dei giudici di primo grado. Nella sentenza, il collegio ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito alcun elemento concreto idoneo a contrastare l'impianto probatorio dell'amministrazione. I giudici hanno sottolineato che la documentazione Irps prodotta è risultata meramente formale e non coerente con il tenore di vita desunto dalle indagini. Inoltre, è stata ritenuta infondata la tesi secondo cui l'Agenzia delle Entrate avrebbe agito senza un'adeguata istruttoria. Al contrario, la Corte ha ritenuto che gli elementi desunti dal procedimento penale siano sufficienti a giustificare l'accertamento, in mancanza di una sentenza che lo smentisca in via definitiva.

Secondo quanto riportato nelle motivazioni, la sentenza di primo grado ha superato "la soglia della sufficienza probatoria" e risulta "ben calibrata e motivata", anche in considerazione delle risultanze penali agli atti. La decisione della Corte ha quindi rigettato l'appello e condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 10.000 euro.

Oltre al rilievo specifico della vicenda, la sentenza assume un valore emblematico nel più ampio quadro del contrasto all'economia sommersa nel settore del gioco. Questo ambito rappresenta da tempo uno delle principali aree di attenzione per l'amministrazione finanziaria e per la magistratura, in ragione dell'elevata incidenza di pratiche elusive e fraudolente e dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. La diffusione di apparecchi non autorizzati, come i totem, consente infatti di aggirare i canali ufficiali di raccolta del gioco e di movimentare somme ingenti

di denaro senza tracciabilità, sfuggendo al controllo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all'imposizione fiscale.

La strategia di contrasto attuata dall'amministrazione finanziaria si fonda sulla sinergia con l'autorità giudiziaria penale, attraverso lo scambio di informazioni e la valorizzazione probatoria degli elementi emersi nei procedimenti investigativi. La normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate di procedere all'accertamento dei redditi anche in assenza di una sentenza penale definitiva, purché vi siano elementi idonei a fondare un ragionevole convincimento sulla provenienza illecita delle somme. Tale impostazione è stata più volte confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito la possibilità per il giudice tributario di valutare in modo autonomo il materiale probatorio acquisito, indipendentemente dagli esiti del giudizio penale.

In questo contesto, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Basilicata si inserisce come ulteriore tassello nella costruzione di una giurisprudenza coerente e orientata alla tutela dell'erario. La decisione riafferma la centralità della cooperazione tra accertamenti fiscali e indagini penali nel contrasto ai fenomeni di evasione organizzata e alla gestione occulta di flussi finanziari. La possibilità di fondare l'accertamento su una ripartizione proporzionale del reddito illecito, come nel caso in esame, è stata ritenuta legittima in assenza di elementi contrari specifici forniti dal contribuente.

Resta ora da osservare l'evoluzione del procedimento penale, che consentirà di valutare ulteriori elementi di riferimento circa le reali dimensioni delle responsabilità individuali. Tuttavia, sul piano fiscale, la vicenda appare definita, almeno per quanto riguarda l'imposizione diretta e le annualità oggetto di accertamento. Il contribuente potrà eventualmente valutare la possibilità di un ricorso in Cassazione, ma dovrà confrontarsi con un impianto motivazionale già ritenuto solido da due diversi gradi di giudizio.

La vicenda conferma come, nel sistema giuridico italiano, la tassazione dei proventi illeciti non sia subordinata alla definizione penale della responsabilità, ma possa essere attuata in via autonoma dall'amministrazione finanziaria sulla base di elementi obiettivi e di ricostruzioni induttive fondate. Un principio che, sebbene frequentemente contestato dai contribuenti coinvolti, trova ampia risonanza nella normativa e nella giurisprudenza e tutela la correttezza e l'equità del sistema fiscale.

Non manca lo sguardo sul mercato e sull'industria. *Jamma Magazine* racconta i protagonisti, le aziende e gli eventi che stanno ridisegnando il gaming mondiale, da **ICE Barcelona 2026** a **ENADA Primavera**, passando per innovazioni di prodotto, nuove acquisizioni e strategie orientate alla tutela del giocatore come asset competitivo.

Con contributi firmati da giornalisti, analisti ed esperti legali, *Jamma Magazine* di gennaio 2026 si rivolge a chi nel settore **prende decisioni**: concessionari, manager, regulator, avvocati, tecnici e stakeholder istituzionali. Il taglio resta quello che da anni contraddistingue la testata: informazione verificata, lettura critica dei

fenomeni e capacità di collegare norme, mercato e società.

Per leggere online la **nuova edizione** cliccare sull'immagine qui sotto, la copertina del nuovo [Jamma Magazine](#) **giunto al numero 214**.

Jamma Magazine - Gennaio 2026 - Anno XIX, numero 214 - www.jamma.it - www.jamma-europe.eu



# NOVOMATIC ITALIA

## FROM OUR ITALIAN SPARK

The gaming ecosystem comes alive



AGN|ADMIRAL GAMING NETWORK    NOVO ELSY    ADMIRAL Pay    HBG ON LINE GAMING NOVOMATIC GROUP



**MICROSOFT CLARITY E CASINÒ ONLINE:  
ANALISI AVANZATA DELL'UTENTE E NUOVE INCOGNITE NORMATIVE**  
Il cervello dei giocatori sotto stimolo: messaggi che cambiano il comportamento  
Il gioco in Italia vale 157 miliardi: cresce l'attesa per il riordino del comparto fisico  
A Perugia il confronto sul futuro del gioco legale: numeri, rischi e nuove regole per l'Umbria

**LA RIVISTA DEL GAMING ITALIANO**

POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - AUT. N°2278/2019 DEL 07.11.2019 STAMPE IN REGIME LIBERO

Versione online desktop e mobile

[Tutti i numeri di Jamma Magazine sono disponibili per la consultazione online](#)

**Per ricevere Jamma Magazine:**



**Inoltre:**



**SEGUICI SU TWITTER**  
@jammarsrl

**SEGUICI SU FACEBOOK**  
jamma - il quotidiano del gioco



**SEGUICI SU LINKEDIN**  
JAMMA MAGAZINE

**Fonte:** <https://www.jamma.it/?p=344772>